

ADVOCATUS · DIABOLI



DIRITTO · IMPRESA · POTERE

# THEDEVILLAWYER

## IL PUNTO DI VISTA SULLA AI

*«Quello che gli altri non vi dicono»*

NUMERO XIII · L'ALGORITMO E L'ASSETTO

*Venerdì 9 ottobre 2026*

*«Il Codice della Crisi ha già un indicatore numerico.  
Il commercialista, sull'IA, non ha scritto la parola crisi.»*

*Art. 2086 c.c., art. 3 CCII, scoring, banche, Garante:  
l'incrocio che nessuno sta presidiando.*

**AVV. ANTONIO SALERNO**

• ADVOCATUS DIABOLI •

*thedevillawyer.it · Anno Domini MMXXVI*

## In questo numero

*Gli adeguati assetti dell'art. 2086 c.c. e dell'art. 3 CCII sono già misurati da soglie numeriche. L'intelligenza artificiale, nelle banche e nelle imprese, entra in quel perimetro. Eppure le Linee guida del CNDCEC sull'IA (3 dicembre 2025, 50 pagine) non contengono mai le parole «crisi», «2086» o «CCII». In questo numero: una precisazione su quanto scritto nel numero III (lo scoring ad alto rischio dell'AI Act riguarda solo le persone fisiche), la mappa di chi vigila sulle banche, i 5,8 milioni del Garante per uno score opaco e quattro cose da fare per gli amministratori.*

### LA PRECISAZIONE

**Alto rischio sì, ma per chi? Un'aggiunta al numero III** 1

### L'ASSETTO

**Il Codice della Crisi sa già contare. Il CNDCEC sull'IA non ha scritto «crisi».** 2

### LE BANCHE

**Chi vigila sulle banche che usano l'IA** 3

### IL GARANTE

**5,8 milioni per un punteggio che nessuno sapeva spiegare** 4

### IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

**Quattro cose da fare** 5

### TRASPARENZA

**Nota metodologica e fonti** 6

**LA PRECISAZIONE**

# Alto rischio sì, ma per chi? Un'aggiunta al numero III

Nel numero III («L'algoritmo ti ha già detto no», 20 luglio 2026) abbiamo scritto che l'AI Act classifica lo scoring creditizio tra i sistemi ad alto rischio. È vero, ma la formula completa è più stretta, e per chi si occupa di crisi d'impresa la differenza è decisiva.

**ALLEGATO III, PUNTO 5, LETT. B) – AI ACT**

Sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare l'affidabilità creditizia delle persone fisiche o per stabilire il loro merito di credito (credit score), ad eccezione dei sistemi di IA utilizzati allo scopo di individuare frodi finanziarie.

Il testo dice **persone fisiche**. Lo scoring di una società, di una srl o di una spa non rientra in quel punto. Le conseguenze si leggono così.

| Chi viene valutato                               | AI Act, Allegato III 5(b)                                      | Che cosa resta                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumatore, mutuatario persona fisica           | Alto rischio. Obblighi dal 2 dicembre 2027 (Reg. UE 2026/1744) | Art. 86 AI Act: diritto a una spiegazione chiara e significativa; art. 22 GDPR                                       |
| Impresa, società                                 | Non rientra nel punto 5(b)                                     | Buona fede e correttezza; regole di Banca d'Italia sui modelli; art. 22 GDPR se la decisione investe persone fisiche |
| Imprenditore individuale, garante persona fisica | Probabilmente sì, caso per caso (da verificare)                | Art. 22 GDPR, già applicabile oggi                                                                                   |

Il rinvio dell'Omnibus (2 dicembre 2027 per l'Allegato III) vale per gli obblighi dell'AI Act. Non vale per il GDPR: l'art. 22 è già applicabile, e non c'è nessun rinvio.



## L'ASSETTO

# Il Codice della Crisi sa già contare. Il CNDCEC sull'IA non ha scritto «crisi».

L'art. 2086, comma 2, del codice civile impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio.

L'art. 3 del Codice della crisi lo traduce in misure e assetti che devono consentire di rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari, di verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale per almeno dodici mesi, e di raccogliere le informazioni per la lista di controllo e il test pratico. Il comma 4 elenca segnali **numerici**: retribuzioni scadute da 30 giorni per più della metà di una mensilità; debiti verso i fornitori scaduti da 90 giorni per un importo superiore a quelli non scaduti; esposizioni verso banche scadute da oltre 60 giorni, o sconfinanti da 60 giorni, pari ad almeno il 5% del totale; e le esposizioni del comma 1 dell'art. 25-novies (i creditori pubblici qualificati, di cui abbiamo parlato nel Convivium II).

Questi indicatori sono deterministici: soglie e giorni. È la parte del «rilevamento tempestivo» che si presta a essere automatizzata, con o senza intelligenza artificiale. Ed è qui che si pone la questione che quasi nessuno scrive: **se l'assetto adeguato è un sistema di early warning basato su IA, il modello è parte dell'assetto, e l'amministratore ne risponde**. Il fornitore non porta con sé la responsabilità ex artt. 2086 e 2392 c.c.

### IL DATO CHE ABBIAMO CONTROLLATO

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato, il 3 dicembre 2025, le «Linee guida di vigilanza del collegio sindacale sulla adozione dell'intelligenza artificiale» (50 pagine, orientative, non vincolanti): impostazione sull'art. 2403 c.c., sei aree, riferimenti all'AI Act e alla ISO/IEC 42001, use case in ambito credito. Nel PDF, la ricerca testuale dà zero occorrenze di «2086», di «crisi» e di «CCII». Non diciamo che il CNDCEC non ne abbia parlato altrove: diciamo che nelle Linee guida del 3 dicembre 2025 non c'è traccia di quel collegamento.



## LE BANCHE

# Chi vigila sulle banche che usano l'IA

Tre dati verificati su documenti ufficiali.

**EBA, 21 novembre 2025.** Il Presidente dell'Autorità bancaria europea ha scritto alla Commissione (lettera rif. EBA/2025/D/5384) sull'esito della mappatura tra requisiti dell'AI Act e normativa bancaria e dei pagamenti, con focus su creditworthiness e credit scoring. Conclusione: nessuna contraddizione significativa; la cybersicurezza è coperta da DORA; la governance prevista da CRR e CRD è neutrale rispetto alla tecnologia.

**Banca d'Italia, 9-10 giugno 2026.** In una presentazione al convegno ABI, dai dati dell'indagine Fintech: il **79%** degli intermediari ha l'IA nella strategia digitale; il **33%** ha una governance dedicata all'IA. L'IA generativa è poco diffusa nei servizi core (crediti, depositi), dove prevalgono i modelli tradizionali di machine learning. Aspetti da presidiare: spiegabilità («decisioni comprensibili e contestabili»), supervisione umana non formale, equità, deriva dei modelli.

**Chi è lo sceriffo.** Secondo l'art. 20 della legge 132/2025, come richiamato nelle note del D.Lgs. 160/2026, restano ferme l'attribuzione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato per i rispettivi enti vigilati. Per l'intero quadro, il numero VI.

Una nota di cautela: la lettera della BCE del 7 luglio 2026 sul rischio informatico legato all'IA per le banche significative e le comunicazioni successive ci sono arrivate solo attraverso fonti di consulenza. Non le abbiamo lette e non le usiamo.



## IL GARANTE

## 5,8 milioni per un punteggio che nessuno sapeva spiegare

Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 3 luglio 2026 (ordinanza ingiunzione, doc. web 10273926) riguarda l'energia, non le banche. Ma il meccanismo è identico a quello del credit scoring.

| Soggetto         | Sanzione       | Nota                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hera Comm S.p.A. | 5.800.000 euro | Score integrato che negava forniture di energia a potenziali clienti; carenze su trasparenza, informazione, conservazione, esercizio dei diritti di accesso e rettifica |
| EstEnergy        | 1.400.000 euro | Comunicato del Garante del 21 luglio 2026                                                                                                                               |
| Cerved Group     | 400.000 euro   | idem                                                                                                                                                                    |
| Experian Italia  | 120.000 euro   | idem; anche per minimizzazione dei dati                                                                                                                                 |

Totale: **7,72 milioni di euro**, per violazioni durate circa due anni e mezzo. Nelle misure correttive il provvedimento richiama espressamente l'art. 22, paragrafo 3, del GDPR: il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Una precisazione di metodo: dalle parti del provvedimento che abbiamo letto non risulta con chiarezza se il Garante abbia accertato la violazione dell'art. 22 in sé, o abbia prescritto le misure del paragrafo 3. Due commenti divergono; per citarlo in un atto, leggere il provvedimento per intero.

Le due sentenze della Corte di giustizia di cui parlavamo nel numero III (C-634/21 SCHUFA, 7 dicembre 2023, sullo scoring come decisione automatizzata; C-203/22, 27 febbraio 2025, sul diritto a una spiegazione comprensibile) non le abbiamo rilette in questa ricerca: le date e le massime provengono dalle fonti che le riferiscono. Nessuna sentenza della Corte sull'art. 22 GDPR del 2026 è emersa dalla ricerca. Il pacchetto Omnibus sul GDPR (che riformulerebbe l'art. 22 in senso più permissivo) non è legge: un parere congiunto EDPB-EDPS del 10 febbraio 2026 sconsiglia di ammorbidire il divieto (fonte secondaria).



## IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

## Quattro cose da fare

- **Per l'amministratore:** documentare chi controlla il modello. Non basta che il sistema di early warning esista: serve la traccia di chi lo supervisiona, ogni quanto, con quali poteri di fermarlo. È la prova della diligenza ex art. 2392 c.c.
- **Per il sindaco:** le Linee guida del 3 dicembre 2025 sono uno schema di vigilanza sull'IA, ma non collegano l'IA all'art. 2086. Il collegamento va fatto da chi firma la relazione: nel verbale, con una riga.
- **Per il cliente rifiutato dalla banca:** l'istanza di accesso ex art. 15, par. 1, lett. h) del GDPR («informazioni significative sulla logica utilizzata») è lo strumento precontenzioso più economico. Ricordare che per le persone fisiche l'art. 22 è già applicabile, a differenza degli obblighi dell'AI Act che slittano al 2027.
- **Per il contenzioso:** in un giudizio per danni, l'art. 17 del D.Lgs. 160 consente di chiedere l'esibizione di log e documentazione di rischio. Ma attenzione: i log previsti dall'AI Act per l'alto rischio sono obbligatori solo dal 2027, quindi per fatti di oggi quel materiale potrebbe non esistere.

### IL VERDETTO DEL DIAVOLO

Il legislatore della crisi ha scritto soglie, giorni e percentuali. Il professionista che dovrebbe vigilarle ha scritto cinquanta pagine sull'IA senza mai pronunciare la parola crisi. Intanto, sul mercato, lo score decide chi ha credito e chi no, e il Garante comincia a mettergli un prezzo: cinque milioni e otto per uno solo. Chi presidia questo incrocio prima degli altri non è più avanti: è l'unico a esserci.

*L'assetto adeguato, nel 2026, è anche un algoritmo. E l'algoritmo ha un responsabile:  
l'amministratore.*

**TRASPARENZA**

## Nota metodologica e fonti

Fonti primarie lette: Reg. (UE) 2024/1689, Allegato III punto 5 lett. b) e art. 86; Reg. (UE) 2026/1744 (date 2 dicembre 2027 e 2 agosto 2028); Linee guida CNDCEC-FNC del 3 dicembre 2025 (PDF letto, ricerca testuale su «2086», «crisi», «CCII», «going concern»: zero occorrenze); lettera EBA del 21 novembre 2025 (EBA/2025/D/5384); presentazione di Banca d'Italia al convegno ABI del 9-10 giugno 2026 (slide ufficiali); Garante privacy, provvedimento 3 luglio 2026 (doc. web 10273926) e comunicato del 21 luglio 2026. Il testo degli artt. 2086 c.c. e 3 CCII è riportato in sintesi da fonti di banca dati, non da Normattiva. Non verificati: lettera BCE SSM-2026-0301, nota di Banca d'Italia del 17 luglio 2026, studio CNDCEC-FNC del 6 maggio 2026, riferimenti alla legge 36/2026. Date e massime delle sentenze C-634/21 e C-203/22: da fonti secondarie. Il parere EDPB-EDPS 2/2026 e la proposta Omnibus sul GDPR: fonti secondarie. Non è stata trovata giurisprudenza su adeguati assetti e IA.

Documento gratuito a scopo divulgativo. Non costituisce parere o consulenza legale, né promessa di risultato: ogni caso va valutato sui suoi fatti.